



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario (Relatore)
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Vermezzo con Zelo (MI)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito anche "TUEL");

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere presentata, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, dal Sindaco del Comune di Vermezzo con Zelo (MI) con nota dell'11 gennaio 2024, pervenuta a mezzo p.e.c. ed acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al prot. n. 456 in pari data;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l'odierna adunanza;

UDITO il Relatore dott. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

In data 11 gennaio 2024 il Sindaco del Comune di Vermezzo con Zelo (MI) ha formulato una richiesta di parere *ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003*, in merito alla "corretta interpretazione dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017", con riferimento a "l'impatto che su tale disposizione di

legge possa generare la possibilità da parte di questo Comune di stanziare risorse aggiuntive del Fondo delle risorse decentrate (quali quelle di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL del 16/11/2022) per finanziare le misure di welfare integrativo dei propri dipendenti".

L'Amministrazione istante "si interroga se anche le eventuali risorse aggiunte alla parte variabile del fondo delle risorse decentrate (utilizzando ad esempio la possibilità offerta dall'articolo 79 comma 2 lettera c) del CCNL del 16 novembre 2022) per finanziare il welfare integrativo siano soggette al ... limite" previsto dall'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 cit.

A sostegno della domanda, l'Amministrazione Comunale richiama espressamente i pareri resi sul punto dalla Magistratura contabile con le deliberazioni n. 174/2023/PAR di questa Sezione e n. 61/2023/PAR della Sez. controllo Liguria, nonché il "pronunciamento ... giunto della Ragioneria Generale dello Stato (parere protocollo n. 228052 del 18/9/2023), la quale ha escluso che gli eventuali incrementi discrezionali del fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio 2016" (così richiesta cit.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, occorre scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere sotto il profilo soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e quello oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa), alla luce dei notori insegnamenti della giurisprudenza contabile (cfr. anzitutto atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, nonché i successivi arresti che via via si citeranno).

2. In particolare, ai fini dell'ammissibilità soggettiva, è stato più volte stabilito che la richiesta deve essere proposta dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati a formulare istanza in base all'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 cit.: in concreto, la richiesta di parere in esame risulta soggettivamente ammissibile in quanto formulata dal Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, TUEL (cfr. *ex plurimis* deliberazione n. 68/2022/PAR di questa Sezione).

In definitiva, l'odierna richiesta è ammissibile sul piano soggettivo.

3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in merito ai requisiti di ammissibilità oggettiva. In primo luogo va rilevato che, per espressa volontà del Legislatore, le Sezioni regionali di

questa Corte sono chiamate a pronunciarsi in sede consultiva unicamente con riguardo a questioni rientranti nell'alveo della "contabilità pubblica". Sul punto, l'apporto chiarificatore della Sezione delle Autonomie (cfr. C. conti, del. n. 5/SEZAUT/2006 e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG) e delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte (cfr. del. n. 54/CONTR/2010) ha precisato che tale nozione coincide con l'insieme di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri, da svolgersi in ordine a "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica - espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione - contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (così del. n. 54 del 2010 cit.).

A fronte di ciò, va evidenziato che l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 - norma sulla quale, come detto, si impernia, in parte, il quesito proposto dall'Ente - è considerato dalla giurisprudenza quale "...disposizione normativa espressamente dettata da esigenze di coordinamento della finanza pubblica" (cfr. C. conti, Sez. controllo Veneto, del. n. 217/2023/PAR e n. 209/2022/PAR; Sez. controllo Lombardia, del. n. 116/2022/PAR) e dentro detti limiti il quesito risulta ammissibile, ferma restando, invece, l'esclusione di ogni ausilio interpretativo avverso le norme della contrattazione collettiva di lavoro, come di seguito meglio esplicitato.

4. Invero, il quesito proposto dal Comune implica l'approfondimento di due profili: il primo riguarda la possibilità, secondo quanto esposto dal Comune stesso, di "stanziare risorse aggiuntive del Fondo delle risorse decentrate (quali quelle di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL del 16/11/2022) per finanziare le misure di welfare integrativo dei propri dipendenti"; l'altro profilo rappresenta il dubbio se "gli eventuali incrementi discrezionali del fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio 2016".

Il primo punto involge il contenuto dell'art. 79, comma 2, lett. c), ossia la possibilità per gli Enti di adeguare le disponibilità del Fondo risorse decentrate "sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa" nonché il rapporto tra dette risorse e l'art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Tale profilo, tuttavia, è espressamente disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 79 CCNL cit. (anche in relazione alla destinazione di dette risorse), norma, questa, sulla cui

interpretazione la Sezione deve astenersi, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile che ritiene detto ambito rientrante nella disponibilità dall'ARAN. Costituisce *jus receptum*, infatti, che *“l'interpretazione di clausole e norme della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell'attività consultiva della Corte dei conti, in quanto demandata per legge alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all'ARAN (vd., ex multis, deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 2/2019/PAR e n. 19/2019/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019/PAR). In tal senso, peraltro, si è espressa anche la Sezione delle Autonomie che, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, ha stabilito che esula dalla materia della contabilità pubblica “qualsiasi disquisizione sulla portata precettiva che si voglia attribuire alle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi ... al pari dell'interpretazione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro”. Ancora, la stessa Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, ha ribadito che “non può, invece, costituire oggetto dell'attività nomofilattica di questa Sezione l'ambito interpretativo della questione che verte sulle modalità applicative di talune disposizioni di fonte contrattuale, esulando dalla funzione consultiva intestata a questa Corte la definizione del significato delle clausole controverse della contrattazione collettiva nazionale, per le quali opera una compiuta disciplina prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”* (in termini, cfr. del. di questa Sezione n. 386/2019/PAR; più recentemente v. anche del. n. SRCLOM/30/2022/PAR).

Quanto invece al rapporto tra le eventuali risorse del fondo *ex art. 79 CCNL* destinate al welfare integrativo da un lato, e l'art. 23, d.lgs. n. 75/2017 dall'altro, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla precedente pronuncia di questa stessa Sezione richiamata dal Comune nella richiesta di parere, ossia dalla deliberazione n. 174/2023/PAR, con la quale è stato affermato che *“le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall'art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017”*.

Ciò, fermo restando quanto espressamente statuito dall'art. 80 del predetto CCNL, *sub* comma 1 ult. periodo, e comma 2, lett. k).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in riscontro all'istanza di parere formulata dal Sindaco del Comune di Vermezzo con Zelo (MI), rende il parere nelle considerazioni sopra esposte.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

16 febbraio 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)